

LA COMMISSIONE

DIRETTIVE E DECISIONI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 maggio 1964

relativa alla concessione di un contingente tariffario alla Repubblica federale di Germania per le aringhe e spratti freschi, refrigerati o congelati

(Il testo tedesco è il solo facente fede)

(64/341/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare gli articoli 25, paragrafo 3, e 29,

Vista la lettera del 24 luglio 1963, con la quale la Repubblica federale di Germania ha chiesto, per i periodi dal 1° gennaio al 14 febbraio e dal 16 giugno al 31 dicembre 1964, la concessione di un contingente tariffario, in esenzione da dazio, di 110.000 tonnellate per le aringhe (*clupea haringus*) e spratti (*clupea sprattus*), freschi, refrigerati o congelati, della voce ex 03.01 B I a 2 della tariffa doganale comune e compresi nell'allegato II del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Vista la sua decisione del 16 dicembre 1963⁽¹⁾ relativa alla concessione alla Repubblica federale di Germania di un contingente tariffario, in esenzione da dazio, di 23.000 tonnellate per detti pesci, valido dal 1° gennaio al 14 febbraio 1964;

Considerando che, anteriormente al 1° gennaio 1962, detti prodotti erano importati nella Repubblica federale di Germania in esenzione da dazi doganali, mentre il dazio della tariffa doganale comune, per i periodi in questione, è del 20 %;

Considerando che, dai dati forniti dalla Repubblica federale di Germania a sostegno della sua domanda, risulta che, per i prodotti di cui trattasi, i dati degli ultimi anni relativi alla pesca nazionale, alle importazioni dai paesi terzi e dagli altri Stati membri ed alle esportazioni, hanno registrato la seguente evoluzione:

	(in tonnellate)			
	1960	1961	1962	1963
apporto della pesca nazionale	71.873	48.543	52.191	51.625
importazioni				
— dalla C.E.E.	18.212	16.769	8.390	6.816
— dall'1.1. al 14.2.		2.154	2.446	799
— dal 16.6. al 31.12.		14.615	5.944	6.017
— dai paesi terzi	73.907	88.515	86.145	88.745
— dall'1.1. al 14.2.		17.659	17.623	25.386
— dal 16.6. al 31.12.		70.856	68.522	63.359
esportazioni		trascurabili		

(1) GU n. 17 del 31.1.1964, pag. 273/64.

Considerando che la concessione di contingenti tariffari ad un solo Stato membro ai sensi dell'articolo 25 costituisce una deroga al ritmo normale della progressiva instaurazione della tariffa doganale comune, deroga prevista al fine di ovviare agli inconvenienti che possono risultare, nell'approvvigionamento di uno Stato membro, dal progressivo allineamento al regime comunitario dal regime tariffario nazionale praticato anteriormente al primo ravvicinamento dei dazi nazionali verso quelli della tariffa doganale comune ;

Considerando che, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali in materia di contingenti tariffari, la Commissione, in conformità all'articolo 25 del Trattato, da applicare ispirandosi agli orientamenti dell'articolo 29, deve, tenendo conto anche delle disposizioni degli articoli 2, 3 e 9, prendere in considerazione gli aspetti essenziali che caratterizzano la situazione dei prodotti in oggetto dal punto di vista tanto dello Stato membro richiedente quanto della Comunità come tale ;

Considerando che lo Stato membro richiedente si preoccupa soprattutto di assicurare l'approvvigionamento delle industrie di trasformazione per la fabbricazione di preparazioni e di conserve a base di aringhe e di spratti e di mantenere e possibilmente di estendere il consumo delle aringhe, degli spratti e dei loro prodotti derivati, ai prezzi più bassi e più stabili possibili, data la notevole importanza sociale di tale consumo e quindi di evitare un aumento dei dazi da applicare in base alla propria tariffa doganale ;

Considerando inoltre che detto approvvigionamento delle industrie conserviere dello Stato membro richiedente non sembra sia in grado di falsare le condizioni di concorrenza tra gli Stati membri per i prodotti finiti, dato che, in linea di principio, dette preparazioni e conserve vengono consumate all'interno di ciascuno Stato membro produttore e ciò particolarmente nella Repubblica federale di Germania ; che, per quanto riguarda lo sviluppo razionale della produzione comunitaria, bisogna notare che l'apporto della pesca comunitaria è attualmente insufficiente per tali varietà e lo resterà ancora almeno per un prossimo avvenire ;

Considerando che, in tale caso particolare, gli inconvenienti riscontrati dallo Stato membro richiedente giustificano una deroga agli imperativi di una pronta instaurazione della tariffa doganale comune ; che, inoltre, tale deroga ha una influenza favorevole sugli scambi commerciali tra gli Stati membri e i paesi terzi ;

Considerando che, per adeguare la validità dei contingenti ai periodi caratteristici della pesca di detti pesci, è stato convenuto con lo Stato membro

richiedente di limitare l'applicabilità della prima decisione dal periodo dal 1° gennaio al 14 febbraio 1964, in modo da coprire il periodo dal 16 giugno 1964 al 14 febbraio 1965 con un'unica decisione successiva ; che i dati statistici relativi al periodo contingentario dal 16 giugno al 14 febbraio dell'anno successivo, sono del tutto analoghi a quelli indicati nella tabella precedente e corrispondenti ai due periodi dal 1° gennaio al 14 febbraio e dal 16 giugno al 31 dicembre dello stesso anno solare ; che, di conseguenza, ai fini della presente decisione, ci si può validamente basare su detti dati relativi agli anni solari precedenti ;

Considerando che il volume del contingente per detto periodo dev'essere fissato ad un livello che assicuri alla Comunità un margine sufficiente per lo smercio delle disponibilità di esportazione verso la Repubblica federale di Germania ; che, attualmente, non è possibile valutare in misura precisa tali disponibilità, ma che per il periodo 1964/1965 non sembra siano molto maggiori di quelle del 1963 ; che non bisogna prevedere un aumento degli apporti della pesca nazionale ; che, in tali condizioni e tenuto conto di un consumo nazionale abbastanza stabile, i fabbisogni d'importazione dai paesi terzi non dovrebbero essere molto inferiori a quelli degli ultimi anni ; che, pertanto, è opportuno fissare il volume del contingente in 85.000 tonnellate ;

Considerando che, data la funzione dei contingenti tariffari, il dazio del contingente dev'essere determinato tenendo conto della necessità di giungere all'attuazione dell'Unione doganale ; che, di conseguenza, bisogna considerare in particolare l'attuale grado d'attuazione del mercato comune e lo sforzo dev'essere compiuto dallo Stato membro richiedente per la voce tariffaria di cui trattasi ; che, nella fattispecie, tale sforzo deve colmare il divario di 20 punti esistente tra il dazio di base dello Stato membro richiedente e il dazio della tariffa doganale comune ;

Considerando che la Commissione deve tener conto anche della situazione particolare di ciascun prodotto per il quale viene chiesto un contingente tariffario ;

Considerando che, tenuto conto della situazione sopradescritta ed in particolare degli inconvenienti a carattere sociale incontrati dallo Stato membro richiedente e dell'insufficienza della pesca comunitaria di dette specie di pesci, in via eccezionale non appare opportuno, — tenuto conto anche del contingente tariffario di 32.000 tonnellate, in esenzione

da dazio consolidato nel quadro del G.A.T.T., — fissare per il periodo dal 16 giugno 1964 al 14 febbraio 1965 un dazio superiore a quello nazionale applicato anteriormente al primo ravvicinamento verso la tariffa doganale comune e cioè l'esenzione;

Considerando che, in tali condizioni, sembra adeguato fissare un contingente tariffario di 85.000 tonnellate, in esenzione da dazio, per il periodo dal 16 giugno 1964 al 14 febbraio 1965;

Considerando che, dagli elementi d'informazione raccolti e di cui i più importanti vengono riportati nella presente decisione, non sono emerse indicazioni tali da far concludere che la concessione del contingente tariffario in oggetto, entro i limiti suddetti, potrebbe provocare gravi perturbazioni sul mercato dei prodotti in questione;

Considerando che la progressiva attuazione del mercato comune implica che ciascuno Stato membro applichi alle importazioni dagli altri Stati membri un regime doganale che offra almeno gli stessi vantaggi di quello applicato alle importazioni dai paesi terzi; che, pertanto, l'apertura di un contingente tariffario per le importazioni dai paesi terzi non è ammissibile ad un dazio inferiore a quello applicato alle importazioni dagli altri Stati membri;

Considerando che la funzione dei contingenti tariffari sopradescritta implica che questi possono essere concessi ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, soltanto per coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici o dei consumatori dello Stato membro interessato, rimanendo esclusa qualsiasi riesportazione nello stato in cui i prodotti risultano importati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica federale di Germania è autorizzata ad introdurre un contingente tariffario, in esenzione da dazio, per le sue importazioni dai paesi terzi e per l'utilizzazione sul suo territorio, di aringhe (*clupea haringus*) e di spratti (*clupea sprattus*), freschi, refrigerati o congelati, della voce ex 03.01 B I a 2 della tariffa doganale comune, nel limite di un quantitativo di 85.000 tonnellate.

In nessun caso, tuttavia, il dazio applicabile ai prodotti importati nei limiti di tale contingente tariffario può essere inferiore a quello applicato agli stessi prodotti importati dagli altri Stati membri e accompagnati da certificato di circolazione.

Articolo 2

La presente decisione è valida dal 16 giugno 1964 al 14 febbraio 1965.

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 1964.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 maggio 1964

relativa alla concessione di un contingente tariffario alla Repubblica federale di Germania per i cantarelli

(Il testo tedesco è il solo facente fede)

(64/342/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ed in particolare gli articoli 25, paragrafo 3, e 29,

Vista la lettera del 24 luglio 1963, con la quale la Repubblica federale di Germania ha chiesto la

concessione di un contingente tariffario di 5.000 tonnellate, in esenzione da dazio, per i cantarelli della voce ex 07.01 P II a della tariffa doganale comune e compresa nell'allegato II del Trattato che istituisce le Comunità Economiche Europee,

Considerando che, anteriormente al 1° gennaio 1962, i cantarelli erano importati nella Repubblica